

**PROTOCOLLO SULLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI DIFENSORI DI IMPUTATI E DI
PARTI CIVILI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

**Procedimenti innanzi al Tribunale in composizione Monocratica e Collegiale, al G.I.P. -
G.U.P., al Giudice di Pace.**

PARTE GENERALE

Il presente Protocollo, che soltanto in parte modifica quello compulsato e voluto dall'Avv. Giuseppe Brandino, Presidente della Camera Penale di Siracusa prematuramente scomparso, è stato sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Siracusa, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, dal Presidente della Camera Penale di Siracusa e dal Presidente dell'Associazione dei Difensori d'Ufficio di Siracusa, a parziale modifica ed integrazione del Protocollo di Liquidazione già sottoscritto in data 03/07/2019, al fine di pervenire, tramite il dialogo e l'accordo tra magistrati e classe forense, e tenuto conto delle criticità e delle esigenze manifestate dal personale amministrativo, all'individuazione di procedure condivise per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori d'ufficio ed ai difensori di persone irreperibili, al fine di pervenire ai seguenti obiettivi:

- Standardizzazione della modulistica in uso;
- Condivisione dei criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari al fine di evitare, nell'ambito del medesimo Ufficio, ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva posta in essere;
- Riduzione del numero di opposizioni ai decreti di liquidazione;
- Semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio;
- Riduzione dei tempi tecnici intercorrenti dalla emissione del decreto di liquidazione al materiale recupero del credito da parte del difensore;
- Riduzione dei costi a carico dell'Amministrazione.

premesse

l'art. 9 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012 n. 27), il quale ha abrogato le tariffe per gli onorari spettanti ai professionisti la cui attività è regolamentata nel sistema ordinistico, e dunque anche agli avvocati,

rilevato

- Che il D.M. 55/2014 con riguardo al settore penale prevede la liquidazione in relazione alle fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria);
- Che l'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 (introdotto dalla Legge di stabilità del 27/12/2013 n. 302) dispone che gli importi siano ridotti di 1/3;



- Che l'art. 82 T.U. Spese di Giustizia prevede il divieto di superamento dei valori medi delle tabelle di riferimento;
- Che, infine, l'art. 2 D.M. 55/2014 dispone che al difensore spettano le spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione e che, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002, al difensore spetta anche la liquidazione delle spese sostenute (ove adeguatamente documentate);



viste

- le modifiche apportate al D.M. 55/2014 in forza del D.M. 37/2018;
- le modifiche apportate con il D.M. 147/2022;

ritenuto

- Che la redazione delle tabelle di riferimento per la liquidazione degli onorari oggetto del presente Protocollo di Intesa debba necessariamente tenere conto dei principi di riferimento sopra richiamati;
- Che appare opportuno adottare attraverso il presente regolamento le soluzioni organizzative e le indicazioni evidenziate all'esito del tavolo tecnico istituito in materia di difesa di ufficio e gratuito patrocinio – settore penale;
- Che nella predisposizione delle tabelle verrà prevista la liquidazione di tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) come contemplate dall'art. 12 comma 3 D.M. 55/2014 al quale si rinvia per l'individuazione delle attività comprese nelle varie fasi;
- Che l'art 12 del D.M 55/2014 testualmente prevede che Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'50 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento;
- Che la riforma entrata in vigore con il d. lgs. 150/2022, attuativo della L. 134/2021, ha introdotto l'udienza predibattimentale;
- Che in nessun caso verranno liquidati onorari inferiori ai valori tabellari minimi di cui al D.M. 147/2022 e successive modifiche;
- Che le tabelle previste dal presente protocollo si applicano alla liquidazione dei procedimenti per i quali vi è stata ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (sia per gli imputati che per le parti civili) nonché alle liquidazioni ex artt. 116 e 117 D.P.R. 115/2002;

In ragione di quanto sopra, le prassi alle quali i sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano, ciascuno per la propria parte, vengono di seguito così indicate:



PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

ISTANZA DI AMMISSIONE

In relazione al contenuto delle istanze di ammissione al beneficio ed alle modalità di presentazione delle stesse, si rimanda integralmente alle norme di legge esistenti in materia.

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento d'identità o di riconoscimento scaduto di validità, lo stato, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante produzione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000.

Può avviarsi alla mancata indicazione del codice fiscale solo qualora si tratti di straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale che dovrà, in questo caso, fornire le indicazioni richieste dall'art. 4 DPR 605/73, come da ordinanza della Corte Cost. 114/04 (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale).

In relazione alla documentazione da produrre unitamente all'istanza di ammissione al beneficio, si precisa che ai fini dell'ammissione sarà ritenuta sufficiente l'allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 79 comma 1 lett. c) D.P.R. 115/2002 con l'indicazione del reddito dell'ultimo anno di imposta, senza onerare il richiedente della produzione della documentazione a supporto. Trattasi infatti di una ammissione al beneficio disposta in via provvisoria e sempre revocabile all'esito dei controlli di legge posti in essere dalla autorità competenti ex art. 98 T.U. Cit.

L'istanza, sino al momento in cui non dovrà utilizzarsi esclusivamente il PPT, l'istanza potrà essere depositata secondo le seguenti modalità: al Gip o al Dibattimento, nel caso in cui non vi sia ancora numero R.G. GIP o R.G. DIB, potrà essere depositata a mezzo pec (depositoattipenali.tribunale.siracusa@giustiziacer.it); nel caso in cui, oltre al numero di R.G.N.R. sia stato assegnato anche il numero R.G. GIP o R.G. DIB, l'istanza dovrà essere presentata mediante deposito nel portale del PPT.

Sarà cura del difensore, al fine di una ulteriore semplificazione della procedura, provvedere alla redazione dell'istanza di ammissione da sottoporre al Giudice utilizzando la relativa modulistica allegata al presente protocollo.

Nel caso di istanza di ammissione depositata nel corso delle indagini preliminari, nell'eventualità in cui il procedimento non sia ancora munito di numero di RG GIP, il difensore dovrà avere cura di allegare, ove possibile, documentazione attestante il reato contestato.

Per agevolare l'attività di cancelleria, nonché al fine di evitare lungaggini nelle procedure di notifica dei decreti di ammissione (o di rigetto) delle istanze, queste ultime dovranno contenere l'elezione di domicilio ad hoc presso lo studio del difensore nonché l'indicazione dell'indirizzo di p.e.c. del difensore. L'istanza, ove possibile, dovrà essere esitata entro il previsto termine ordinatorio, decorso il quale potrà essere oggetto di sollecito nel caso di specifiche esigenze processuali.



3




Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, nel caso di impossibilità a presentare la certificazione consolare, dovrà corredare l'istanza con una dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma dello straniero, unitamente a copia della richiesta inviata all'Autorità Consolare di competenza (Corte Costituz. Sent. 157/2021).

Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, o del successivo giudizio direttissimo o di altro procedimento simile che impedisca al richiedente di predisporre l'istanza di cui all'art. 79 D.P.R. 115/2002 corredata dalla relativa documentazione, l'interessato presente, anche a mezzo del proprio difensore, può avanzare riserva di presentazione dell'istanza, che dovrà essere depositata nei 20 giorni successivi. In caso di ammissione, la decorrenza degli effetti è retrodatata ex art. 109 D.P.R. 115/2002 al momento della riserva di presentazione dell'istanza.

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

L'istanza di liquidazione dovrà contenere l'espressa indicazione della volontà di applicare i parametri e le tabelle di cui al presente protocollo.

Alla stessa dovrà essere allegata, laddove depositata in udienza, copia del decreto di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.


Sarà altresì cura del difensore, al fine di una ulteriore semplificazione della procedura, provvedere alla redazione del provvedimento di liquidazione da sottoporre al Giudice, da predisporre secondo le indicazioni di cui al presente Protocollo nonché utilizzando la relativa modulistica allegata. Il difensore allegnerà anche la ricevuta di avvenuta registrazione al SIAMM.


I difensori degli imputati e delle parti civili ammessi al gratuito patrocinio avranno cura di depositare l'istanza di liquidazione dei propri compensi professionali contestualmente alla definizione della fase alla quale i compensi si riferiscono (ad esempio, con il deposito dell'istanza in udienza, all'esito della discussione). Tale accorgimento consentirà al Giudice di determinare i compensi con adeguata ed immediata cognizione della quantità e della qualità della prestazione professionale (avendo Egli immediato contatto con il fascicolo processuale trattenuto per la decisione), e permetterà così di soddisfare le esigenze di speditezza e snellimento nell'emanazione del decreto di liquidazione.

Il Giudice, pubblicando il dispositivo mediante lettura della sentenza in aula, darà altresì lettura del decreto di liquidazione dei compensi, che si intenderà pertanto così comunicato a tutte le parti, secondo l'espressa previsione di cui all'art. 82 comma 3 D.P.R. 115/2002. In tale modo sarà possibile evitare che il Giudice si trovi a dover riesaminare un fascicolo processuale a distanza di tempo, che il difensore debba allegare all'istanza documentazione comprovante l'attività prestata ed, infine, che il decreto di liquidazione debba essere notificato a tutte le parti, con notevole aggravio di lavoro in capo agli Uffici e con inevitabile snellimento dei tempi necessari per la positiva definizione dell'iter procedurale di liquidazione.

Laddove l'istanza di liquidazione venga invece depositata in cancelleria, la stessa dovrà indicare la fattispecie di reato contestata all'imputato; all'istanza dovranno essere allegati altresì, sempre nell'ipotesi di deposito della stessa in cancelleria, copia dei verbali in forma



4




riassuntiva delle udienze alle quali il difensore ha presenziato, o, in alternativa, dichiarazione in autocertificazione a firma del difensore contenente l'analitica indicazione delle udienze alle quali ha partecipato e dell'attività difensiva svolta; all'istanza dovrà essere inoltre allegata copia della sentenza, nonché, in ultimo, documentazione comprovante eventuale ulteriore attività difensiva svolta, laddove oggetto di istanza di liquidazione degli onorari predisposta con richiesta di aumento.

In entrambe le ipotesi (e dunque sia nel caso di deposito in udienza che nel caso di deposito in cancelleria) l'istanza di liquidazione dovrà contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ammissione, o della data in cui è stata formalizzata la riserva di deposito della stessa, laddove tale data non risulti indicata in seno al decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, così da consentire al Giudice di individuare con esattezza la data di decorrenza degli effetti del beneficio.

In relazione alle istanze di liquidazione relative alla fase G.I.P. - G.U.P. che vengano depositate in cancelleria, il difensore dovrà indicare altresì l'esito della fase G.I.P. - G.U.P. ed allegare il relativo provvedimento conclusivo, utilizzando a tal fine la modulistica allegata al presente Protocollo, così da semplificare l'adempimento.

Qualora l'istanza contenga la richiesta di liquidazione delle spese sostenute ex art. 82 D.P.R. 115/2002, il difensore dovrà allegare la relativa documentazione.

Sino al momento in cui non dovrà utilizzarsi esclusivamente il PPT l'istanza di liquidazione andrà depositata in formato analogico in udienza; nel caso di istanza di liquidazione "improvvisa", e cioè depositate prima della normale conclusione del procedimento, la stessa dovrà essere caricata al SIAMM entro le successive 24 ore.

Le istanze di liquidazione per ammessi al patrocinio a spese dello Stato presentate fuori udienza, così come le istanze di liquidazione presentate dagli avvocati nominati ex art. 97 co.1 c.p.p. o co. 4 c.p.p. andranno depositate tramite PEC (depositoattipenali.tribunale.siracusa@giustiziacer.it)

Si precisa infine che, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 12 comma 1 D.M. 55/2014, il quale dispone che *'ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto del numero delle udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio'*, nessun diritto alla liquidazione verrà riconosciuto al difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p. in relazione alle udienze di mero rinvio.

LIQUIDAZIONE DELL' ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE D'UFFICIO NEL CASO PREVISTO DALL'ART. 117 T.U. 115/2002

L'onorario spettante al difensore d'ufficio della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato o del condannato irreperibili, è liquidato dal Giudice, con le modalità previste dall'art. 82 del T.U. spese di giustizia.



5



Nel caso di soggetto dichiarato formalmente irreperibile con decreto del P. M. o del Giudice ai sensi dell'art. 159 c.p., il difensore deve allegare alla richiesta copia del provvedimento di nomina di difensore d'ufficio e del decreto di irreperibilità.

Nel caso in cui l'assistenza risulti prestata in favore di un soggetto che corrisponda ad una situazione di irreperibilità cd. 'di fatto' (ex art. 161 comma 4 c.p.p.), occorrerà distinguere due diverse ipotesi:


- 1) Imputato irreperibile di fatto senza che risulti fissa dimora sul territorio dello Stato e per il quale non emerga dagli atti del procedimento alcuna notizia o alcun indirizzo utile al rintraccio: in tale caso il difensore dovrà presentare istanza di liquidazione dell'onorario ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 115/2002, unitamente all'esito degli accertamenti da effettuare attraverso l'Ufficio D.A.P. e, se cittadini stranieri, attraverso l'Ufficio Stranieri della competente Questura, ferma restando, nell'ipotesi di mancata risposta di quest'ultimo nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la possibilità di ritenere sufficiente gli accertamenti attraverso l'Ufficio D.A.P.;
- 2) Imputato irreperibile di fatto per il quale risulti in atti l'indicazione di una residenza: in tal caso il difensore, prima di procedere alla richiesta di liquidazione, deve procedere al recupero del proprio credito professionale ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 115/2002 e, in caso di esito negativo, potrà procedere alla presentazione di richiesta di liquidazione ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 115/2002, unitamente all'esito degli accertamenti da effettuare attraverso l'Ufficio D.A.P. e, laddove cittadini stranieri, attraverso l'Ufficio Stranieri della competente Questura, ferma restando, nell'ipotesi di mancata risposta di quest'ultimo nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la possibilità di ritenere sufficiente gli accertamenti attraverso l'Ufficio D.A.P.

Si specifica che, nell'ipotesi prevista in seno al superiore punto n. 2), si considerano adempimenti sufficienti a dimostrare l'impossibilità del recupero, invio di lettera raccomandata A/R con richiesta di saldo della parcella non consegnata al destinatario poiché irreperibile o poiché sconosciuto all'indirizzo e certificato anagrafico attestante l'irreperibilità o la residenza presso indirizzo ove è risultato impossibile il recapito della missiva; in alternativa, si considera attività equipollente la notifica infruttuosa (ex art 143 cpc non ritirata nei termini) dell'atto introduttivo del giudizio finalizzato al recupero del credito. Nel caso di soggetti residenti all'estero la procedura di recupero dovrà essere effettuata esclusivamente nel caso di beni pignorabili presenti in Italia.

**LIQUIDAZIONE DELL' ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE D'UFFICIO NEL CASO PREVISTO
DALL'ART. 116 D.P.R. (T.U.) 115/02**

In tal caso, può essere individuata, in particolare, la seguente ipotesi:



6




Cittadino italiano o straniero residente nel territorio dello Stato ed identificato con documenti.

In tale ipotesi, si considerano adempimenti sufficienti a dimostrare l'impossibilità del recupero dell'onorario:

- Richiesta onorario e messa in mora, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R presso il domicilio dichiarato e presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo dove eserciti abitualmente attività lavorativa, se risultante dagli atti; in alternativa, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio finalizzato al recupero del credito;
- Verifica anagrafica aggiornata del comune di residenza e - se diverso- presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;
- Esperimento di un pignoramento mobiliare presso il debitore negativo (da esperirsi anche attraverso la procedura di cui all'art. 165 bis disp. att. c.p.c.); esperimento di doppio pignoramento mobiliare inevaso o tentato presso il debitore; in entrambi i casi, in aggiunta ai superiori adempimenti, laddove emergesse dagli atti l'esistenza di un terzo debitore, sarà necessario un pignoramento mobiliare presso il terzo debitore stesso.

Resta fermo, nella ipotesi di esperimento delle procedure di cui sopra (giudizio di cognizione e procedura esecutiva), il riconoscimento, in capo al difensore, dei diritti e degli onorari dovuti per l'esperimento infruttuoso delle procedure volte al recupero dei crediti professionali, i cui costi dovranno pertanto essere autonomamente liquidati dal Giudice e verranno determinati secondo i parametri, i criteri e gli importi indicati in calce al presente Protocollo (v. **Tab. E**).

TABELLE DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI

CRITERI GENERALI

I procedimenti penali vengono distinti in relazione alla tipologia di reato, all'Autorità competente, al rito prescelto ed al numero di udienze in cui si articolerà il procedimento stesso, come meglio descritto nelle allegate tabelle di riferimento ove si fa applicazione dei valori medi di liquidazione.

Per tutti i procedimenti definiti in atti predibattimentali, essenzialmente ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (ad esempio prescrizioni, oblazioni, mancanza o remissione di querela) si applicheranno, indipendentemente dalla fattispecie di reato contestata, i valori minimi di liquidazione in relazione alla fase di studio ed alla fase decisoria, con diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 ed aumento per rimborso spese generali in misura del 15%, oltre IVA e CPA.

In relazione all'individuazione dei criteri di liquidazione da applicare ai singoli casi concreti, resta salva la possibilità per il difensore di richiedere, in relazione a particolari, specifiche e documentate circostanze del procedimento riconducibili alle previsioni ed ai criteri generali di cui all'art. 12 comma 1 D.M. 55/2014 e succ. mod., l'applicazione di un aumento rispetto



agli importi dovuti in forza dei parametri di cui al presente Protocollo, e fermo restando il divieto di superamento dei valori medi di cui all'art. 82 T.U. Spese di Giustizia.

Resta altresì salva la possibilità, per il Giudice, di applicare, in relazione a particolari e motivate circostanze del procedimento riconducibili alle previsioni ed ai criteri di cui all'art. 12 comma 1 D.M. 55/2014 e succ. mod., una riduzione rispetto agli importi dovuti in forza dei parametri di cui al presente Protocollo in relazione agli Affari Medi, e fermo restando il divieto di riduzione oltre il 50% previsto dall'art. 1 comma 1 lett. a) n. 1) del D.M. 37/2018.

Procedimenti in fase di indagini preliminari

Nella fase delle indagini preliminari dei procedimenti penali, nel caso di svolgimento di attività istruttoria (ad es. interrogatorio e/o deposito di memoria difensiva) si farà luogo anche alla liquidazione della fase istruttoria. Tale attività verrà liquidata successivamente alla notifica della citazione diretta a giudizio o per i giudizio immediato; nelle altre ipotesi l'attività istruttoria verrà liquidata unitamente alla celebrazione dell'udienza preliminare.

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione.


Nell'ipotesi di procedimento che si concluda con decreto di archiviazione in fase di indagini preliminari, sarà onere del difensore indicare, in seno all'istanza di liquidazione dei propri compensi professionali, l'attività difensiva svolta nell'interesse della parte assistita, ed allegare idonea documentazione comprovante tale attività. In caso di opposizione alla richiesta di archiviazione al Difensore dell'opponente verrà riconosciuta anche la fase introduttiva in aggiunta alla fase studio e decisoria.


Tale attività verrà così liquidata:

- nei casi di definizione del procedimento con decreto di archiviazione, successivamente al deposito del decreto di archiviazione; nei casi di prosecuzione del procedimento con decreto di citazione diretta a giudizio, successivamente alla notifica dello stesso; in tali ipotesi verranno liquidati gli onorari previsti dalla tabella GIP/GUP di riferimento con applicazione dei valori medi ridotti del 25%, per le fasi studio e decisoria (per l'opponente troverà applicazione anche la fase introduttiva) (v. **Tab. A.8**);

- nei casi di prosecuzione del procedimento con fissazione dell'udienza preliminare, per i procedimenti per i quali è prevista, successivamente alla celebrazione della stessa; in tali ipotesi, trattandosi di fase autonoma del procedimento, verranno liquidati gli onorari previsti dalla tabella GIP/GUP di riferimento con applicazione dei valori medi, **umentati dal 30% al 50%**, per le fasi studio e decisoria (per l'opponente troverà applicazione anche la fase introduttiva). (v. **Tab A.9**)



8




Procedimenti con fase cautelare

In relazione alla liquidazione della fase cautelare, nel caso di misura cautelare personale e nell'ipotesi di una cristallizzazione degli atti acquisiti al fascicolo delle indagini preliminari e l'identità tra gli stessi e gli atti utilizzati per la decisione (ciò sia in relazione alla fase G.I.P. - G.U.P. sia in relazione alla fase innanzi al Tribunale) si applicherà un aumento dei valori in misura non inferiore al **30%** rispetto agli importi di fase dovuti per il procedimento secondo le sezioni di appartenenza indicate nel presente Protocollo. L'aumento sarà del **50%** in caso di riesame ex art 309 c.p.p., trattandosi di fase diversa ed ulteriore rispetto a quelle disciplinate dalle allegare tabelle; lo stesso aumento in caso di appello ex art 310 c.p.p. definito nelle more del giudizio.

Nel caso di misure cautelari reali, verrà riconosciuto un aumento del 30% in caso di proposizione di riesame.

In caso di appello ex art 310 c.p.p., definito successivamente alla definizione - con conseguente liquidazione - del giudizio principale pendente dinnanzi al G.U.P. o al Tribunale, si potrà presentare autonoma istanza di liquidazione come da tabelle di riferimento.

Procedimenti con convalida d'arresto o di fermo con applicazione di misura

In relazione alla liquidazione di tale fase, nell'ipotesi di *prosecuzione* del procedimento si applicherà un **unico e solo** aumento dei valori in misura non inferiore al **30%** rispetto agli importi di fase dovuti per il procedimento secondo le sezioni di appartenenza indicate nel presente Protocollo. L'aumento sarà del **50%** in caso di riesame ex art 309 c.p.p., trattandosi di fase diversa ed ulteriore rispetto a quelle disciplinate dalle allegare tabelle.

Diversamente dalle ipotesi di prosecuzione di procedimento, l'attività svolta in sede di convalida verrà liquidata autonomamente limitatamente alle fasi studio, istruttoria e decisoria e con applicazione dei valori di riferimento descritti nelle sezioni del presente Protocollo (**Tab A. 10**).

Procedimenti definiti con messa alla prova

Per i procedimenti per i quali sia richiesta la sospensione e definiti mediante richiesta di messa alla prova ex art. 464 bis c.p.p. troveranno applicazione i valori medi di liquidazione, ridotti del 25%, in relazione alla fase di studio, introduttiva e decisoria.

Procedimenti definiti con richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

A tutti i procedimenti definiti con il rito alternativo della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., indipendentemente dalla fattispecie di reato contestata, verranno applicati i valori medi di liquidazione, ridotti del 25%, in relazione a fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria.

Resta ferma, come rilevato in premessa, la possibilità per il difensore di richiedere, in relazione a particolari, specifiche e documentate circostanze del procedimento, l'applicazione di importi superiori.

9



Procedimenti definiti con rito abbreviato semplice o condizionato.

Nell'ambito dei procedimenti definiti con il rito alternativo del giudizio abbreviato semplice, verranno applicati i valori medi di liquidazione in relazione alla fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria; nel caso di giudizio abbreviato condizionato verrà riconosciuta anche la fase istruttoria.

Per i procedimenti definiti dinnanzi al Tribunale i valori medi saranno ridotti o meno del 25% come da allegate tabelle (v. **Tab. B.4, B.5, B.6, B.7, C.2 e C.3**); per i procedimenti definiti dinnanzi al GUP i valori medi verranno applicati come da tabelle di riferimento (v. **Tab. A.5, A.6 e A.7**).

Resta ferma, come rilevato in premessa, la possibilità per il difensore di richiedere, in relazione a particolari, specifiche e documentate circostanze del procedimento, l'applicazione di importi superiori.

Udienza predibattimentale


Nei procedimenti per i quali è prevista lo svolgimento dell'udienza predibattimentale ex art 554 bis c.p.p. e seguenti, nel caso di definizione del procedimento, tale fase verrà liquidata autonomamente per le fasi studio e decisoria nel caso in cui il procedimento si definisca in tale udienza (ad esclusione delle ipotesi di riti alternativi per i quali troveranno applicazione i criteri di cui al presente protocollo); verranno applicati i valori medi di liquidazione ridotti del 50%. Nel caso di definizione del procedimento a seguito di attività del difensore (ad esempio memorie, richiesta oblazione, eccezioni preliminari, etc) verrà riconosciuta anche la fase introduttiva. La liquidazione autonoma troverà applicazione, con i medesimi valori, nel caso di sostituzione del difensore nella successiva fase dibattimentale o di attività svolta dal difensore d'ufficio ex art 97 co. 4 c.p.p. in sede di udienza predibattimentale.

Nel caso di prosecuzione del procedimento alla fase dibattimentale, l'attività svolta in sede di udienza predibattimentale verrà liquidata a seguito della definizione del giudizio secondo i criteri di cui al presente Protocollo.

Istanze e applicazione di sanzioni sostitutive

In caso di richiesta di sanzione sostitutiva successivamente alla conclusione del procedimento, e secondo il codice di rito, determinandosi l'apertura di una nuova fase, occorre disciplinare la liquidazione dei compensi anche per l'attività espletata in questa fase dal Difensore e si conviene che verranno liquidati gli onorari previsti - in applicazione delle tabelle del presente Protocollo - per il procedimento trattato, con un aumento del 30%, da liquidarsi con separata ed autonoma istanza.

Tale liquidazione non spetterà al Difensore solo in caso di rinuncia alla istanza precedentemente presentata o di mancata ammissione ab origine da parte del Giudice immediatamente dopo la lettura del dispositivo e la presentazione della stessa.



Incidenti di esecuzione

In caso di incidenti di esecuzione verranno applicati i valori medi di liquidazione, ridotti del 50%, relativamente alle sole fasi studio, introduttiva (solo nel caso in cui venga richiesto dal Difensore) e decisoria. (Tab A.12 e B.12)

Appello avverso le sentenze del Giudice di Pace

Nei procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace verranno applicati i valori medi di liquidazione, ridotti del 25%, relativamente alle sole fasi studio, introduttiva e decisoria.

Aumenti per lo svolgimento di indagini difensive

In relazione ai procedimenti nei quali il difensore abbia svolto indagini difensive, in applicazione del D.M. 147/2022, viene previsto un aumento del 20% dell'onorario dovuto. Nei casi in cui la documentazione attinente le indagini difensive non dovesse essere prodotta in giudizio, il difensore avrà l'onere di allegare alla istanza di liquidazione la copia degli avvertimenti di legge sottoscritti dal soggetto convocato.

Procedimenti dinnanzi al Giudice di Pace

Per i procedimenti dinnanzi al Giudice di Pace si applicheranno i valori di cui alla allegata tabella, distinti in relazione al numero di udienze, per le fasi cui avrà partecipato il Difensore.

Aumenti per pluralità di parti assistite e per procedimenti con parte civile costituita.

In relazione all'ipotesi in cui il difensore assista più parti aventi la medesima posizione processuale troverà applicazione il disposto di cui all'art. 12 D.M. 55/2014 come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. c) del D.M. 37/2018 (aumento nella misura del 30% per ciascun soggetto oltre il primo e fino a dieci, e nella misura del 10% dagli undici e sino ad un massimo di trenta assistiti).

Nell'ambito dei procedimenti nei quali vi è costituzione di Parte Civile, al difensore di quest'ultima spetterà anche il riconoscimento della fase introduttiva; al difensore dell'imputato spetterà un aumento nella misura del 30% dei compensi complessivamente dovuti per l'attività svolta, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Il Difensore della Parte civile, sia nel caso di costituzione in udienza preliminare o che in udienza predibattimentale, non potrà richiedere la liquidazione della fase introduttiva - già liquidata in precedenza - nelle successive fasi del giudizio.



Norme di chiusura


Il presente protocollo è applicabile a tutti i procedimenti pendenti ed anche ai procedimenti definiti per i quali non sia ancora stata depositata istanza di liquidazione.

Per tutte le ipotesi non contemplate nel presente Protocollo troveranno applicazione i valori delle allegare tabelle in relazione alle fasi del procedimento durante le quali il Difensore ha svolto l'attività.

L'osservanza del presente Protocollo sarà monitorata da un apposito Osservatorio che si incontrerà periodicamente, di regola con cadenza semestrale, al fine di risolvere le eventuali criticità riscontrate nella prassi.

Gli importi tabellari di seguito esposti riportano il valore medio della tabella ministeriale del D.M. 147/22 e le riduzioni e gli aumenti da essi determinati. Tali importi saranno aggiornati automaticamente con i futuri parametri ministeriali o con eventuali nuovi criteri di liquidazione ad oggi individuati dagli art. 12 e ss del D.M.55/14

In nessun caso potranno essere superati i valori medi previsti dalle vigenti tariffe.



Alh

Ch

M

D

X

Per

TABELLE DI LIQUIDAZIONE E IPOTESI

Si riportano, di seguito, i valori di liquidazione applicati in forza della suddivisione nelle categorie di cui sopra.

GIP/GUP

TABELLA (A) - VALORI *

FASE	<u>RIDUZIONE 50%</u> (massima riduzione del DM 55/14 e DM 147/22)	<u>RIDUZIONE DEL 25%</u>	<u>VALORE MEDIO (DM 147/22)</u>
	<ul style="list-style-type: none"> * proc.definiti ex art.129 cpp. * processi sospesi ex art.420 quater co.1 cpp * incidenti di esecuzione * appello ex art 310 cpp definito successivamente al procedimento principale 	<ul style="list-style-type: none"> * applicazione pena ex art 444 c.p.p. * procedimenti con Messa alla Prova * procedimenti con incidenti probatori semplici (es. incarico peritale) * Attività istruttoria in fase di indagine in casi di citazione diretta a giudizio o giudizio immediato (in assenza di riti alternativi) * Opposizioni a richieste di archiviazione definite con decreto archiviazione o successiva citazione diretta a giudizio per reati del GdP o ipotesi ex art 550 c.p.p. 	<ul style="list-style-type: none"> * Processi in udienza preliminare, definiti con sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio; * procedimenti con Incidenti probatori complessi (ad esempio audizione di minori) * giudizi abbreviati semplici, condizionati o con istruttoria * Opposizioni a richieste di archiviazione con successiva udienza preliminare * Opposizioni a richieste di archiviazione definite con decreto archiviazione per ipotesi diverse da quelle di cui all'art 550 c.p.p.
STUDIO:	426,00	638,25	851,00
INTRODUTTIVA	378,00	567,00	756,00
ISTRUTTORIA	520,00	780,00	1.040,00
DECISIONALE	709,00	1.063,50	1418,00

* Ai difensori sono riconosciute ulteriormente le spese forfetarie nella misura del 15% ex art.2 D.M. 55/14 e succ.mod., nonché le spese documentate sostenute (ex art.82 del D.P.R. 115/2002).

* Ai difensori va riconosciuto un aumento corrispondente ai valori della superiore tabella nei casi in cui sia svolta attività rientrante nella fase introduttiva e non ricompresa nella casistica già disciplinata (ad esempio, citazione del responsabile civile, opposizione a decreto penale di condanna, richiesta di giudizio immediato, memorie, etc).

* Se nel corso della fase delle indagini preliminari il difensore ha partecipato all'interrogatorio dell'indagato o svolto ulteriore attività (deposito di memorie, accertamenti tecnici irripetibili, etc) dovrà riconoscersi anche l'attività istruttoria e tale attività verrà liquidata: **in caso di citazione diretta a giudizio con separata istanza di liquidazione comprensiva di fasi studio e istruttoria (rif. valori Tab A.3); in tutti gli altri casi di prosecuzione dell'attività davanti al GIP/GUP verrà liquidata anche la fase istruttoria secondo i seguenti criteri: € 520,00 nel caso di attività istruttoria semplice come produzione documentale; € 780,00 nel caso di attività diversa dalla mera produzione documentale e INCIDENTE PROBATORIO SEMPLICE; € 1.040,00 nella caso di INCIDENTE PROBATORIO COMPLESSO**

* Nell'ambito dei procedimenti nei quali vi è costituzione di parte civile, al difensore dell'imputato spetterà un aumento nella misura del 30% dei compensi complessivamente dovuti per l'attività svolta; al difensore della Parte civile dovrà essere riconosciuta anche la fase introduttiva.

* Nel caso di incidente probatorio, semplice o complesso a seconda dei casi ed in virtù della superiore tabella, ai difensori sarà riconosciuta anche la fase istruttoria.

* In caso di pluralità di assistiti ai difensori va riconosciuto un aumento percentuale del 30% fino ad un massimo di 10 assistiti e del 10% per gli ulteriori fino a 20 assistiti (ex art. 12 co. 2 e 3 D.M. 55/2014).

* Ai difensori va riconosciuto un aumento del 30% per tutti i procedimenti con misure cautelari personali; del 50% in caso di riesame (ex art. 12 D.M. 55/2014) o appello ex art 310 definito prima della liquidazione della fase dinanzi al GUP. In caso di definizione successiva, andrà presentata un'istanza di liquidazione separata come da tabella A.12) di riferimento. In caso di misure cautelari reali, verrà riconosciuto un aumento del 30% in caso di proposizione di riesame.

13

* In relazione ai procedimenti nei quali il difensore abbia svolto indagini difensive, in applicazione del D.M. 147/2022, viene previsto un aumento del 20% dell'onorario dovuto.

* Gli importi finali dovranno essere ridotti di 1/3 (ex art.106bis del D.P.R. 115/2002).

TABELLE GIP/GUP

A.1)

Processo definiti ex art 420 quater c.p.p. e ex art 129 c.p.p.	
Fase studio	€ 426,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 1.135,00
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 378,30
Totale	€ 756,70
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

A.2)


Processo definito in udienza preliminare con decreto che dispone il giudizio o non luogo a procedere	
Fase studio	€ 851,00
Fase decisoria	€ 1.418,00
Totale	€ 2.269,00
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 756,25
Totale	€ 1.512,75
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

A.3)

Ipotesi di attività istruttoria (interrogatorio, memorie, accertamenti tecnici irripetibili, etc) in fase di indagine preliminare cui fa seguito decreto di citazione diretta a giudizio o giudizio immediato (in assenza di istanza per riti alternativi)	
Fase studio	€ 638,25
Fase istruttoria	€ 780,00
Totale	€ 1.418,25
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 472,70
Totale	€ 945,55
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

A.4)

Processo con applicazione pena ex art 444 c.p.p. o con Messa alla Prova	
Fase studio	€ 638,25
Fase introduttiva	€ 567,00
Fase decisoria	€ 1.063,50
Totale	€ 2.268,75
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 756,17
Totale	€ 1.512,58
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	



14

A.5)

Processo con rito abbreviato semplice	
Fase studio	€ 851,00
Fase introduttiva	€ 756,00
Fase decisoria	€ 1.418,00
Totale	€ 3.025,00
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 1.008,25
Totale	€ 2.016,75
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

A.6)


Processo con rito abbreviato condizionato (in caso di produzione documentale)	
Fase studio	€ 851,00
Fase introduttiva	€ 756,00
Fase istruttoria	€ 520,00
Fase decisoria	€ 1.418,00
Totale	€ 3.545,00
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 1.181,55
Totale	€ 2.363,45
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

A.7)

Processo con rito abbreviato condizionato (nel caso di esame testimoniale)	
Fase studio	€ 851,00
Fase introduttiva	€ 756,00
Fase istruttoria	€ 1.040,00
Fase decisoria	€ 1.418,00
Totale	€ 4.065,00
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 1.354,90
Totale	€ 2.710,10
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

A.8)

Opposizione alla richiesta di archiviazione (da liquidarsi autonomamente solo nel caso di definizione del procedimento con decreto di archiviazione o di citazione diretta a giudizio); fase introduttiva solo per opponente.	
Fase studio	€ 638,25
Fase introduttiva (solo per opponente)	€ 567,00
Fase decisoria	€ 1.063,50
Totale	€ 2.268,75
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 756,25
Totale	€ 1.512,50
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

A.9)

Opposizione alla richiesta di archiviazione con prosecuzione del procedimento e successiva udienza preliminare; fase introduttiva solo per l'opponente. (N.B. al totale aggiungere aumento dal 30% al 50% secondo i criteri generali del presente Protocollo).

Fase studio	€ 851,00
Fase introduttiva (<u>solo per l'opponente</u>)	€ 756,00
Fase decisoria	€ 1.418,00
Totale	€ 3.025,00
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 1.008,25
Totale	€ 2.016,75

oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa

A.10)

Convalida d'arresto o di fermo (da liquidarsi autonomamente nel caso di mancata convalida)

Fase studio	€ 426,00
Fase istruttoria	€ 520,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 1.655,00
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 551,60
Totale	€ 1.103,40

oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa

A.11)

Appello ex art. 310 c.p.p. definito successivamente alla liquidazione della fase innanzi al GUP.

Fase studio	€ 426,00
Fase introduttiva	€ 378,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 1.513,00
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 504,30
Totale	€ 1.008,70

oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa

A.12)

Incidenti di esecuzione.

Fase studio	€ 426,00
Fase introduttiva (<u>solo nel caso in cui venga richiesto dal Difensore</u>)	€ 378,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 1.513,00
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 504,30
Totale	€ 1.008,70

oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.

TRIBUNALE MONOCRATICO
CON MAGISTRATI TOGATI ED ONORARI

TABELLA (B) - VALORI *

FASE	RIDUZIONE 50% (massima riduzione del DM 55/14 e DM 147/22)	RIDUZIONE DEL 25%	VALORE MEDIO (DM 147/22)
	<ul style="list-style-type: none"> * proc.conclusi entro 3 udienze * proc. conclusosi in udienza pre-dibattimentale, anche in caso di regressione del procedimento * processi sospesi ex art.420 quater co.1 cpp e conclusi ex art 129 c.p.p. * incidenti di esecuzione * appello ex art 310 cpp definito successivamente al procedimento principale 	<ul style="list-style-type: none"> * procedimenti ex art 550 c.p.p. * processi definiti con patteggiamento ex art 444 c.p.p.; abbreviato (semplice o condizionato) per reati ex art 550 c.p.p.; messa alla prova * processi da appello di sentenze del Giudice di Pace. 	<ul style="list-style-type: none"> * Processi provenienti da udienza preliminare * procedimenti ex art 550 c.p.p. SOLO per reati con pena edittale > a 6 anni * abbreviato (semplice o condizionato) SOLO per reati ex art 550 c.p.p. con pena edittale > 6 anni * applicazione pena ex art 444 c.p.p. (SOLO per reati ex art 550 c.p.p. con pena > di 6 anni); * Messa Alla Prova (SOLO per reati ex art 550 c.p.p. con pena > di 6 anni)
STUDIO:	236,50	354,80	473,00
INTRODUTTIVA	283,50	425,25	567,00
ISTRUTTORIA	567,00	850,50	1134,00
DECISIONALE	709,00	1063,50	1418,00

* Ai difensori sono riconosciute ulteriormente le spese forfetarie nella misura del 15% ex art.2 D.M. 55/14 e succ.mod., nonché le spese documentate sostenute (ex art.82 del D.P.R. 115/2002).

* Ai difensori va riconosciuto un aumento corrispondente ai valori della superiore tabella nei casi in cui sia svolta attività rientrante nella fase introduttiva e non ricompresa nella casistica già disciplinata (ad esempio, citazione del responsabile civile, opposizione a decreto penale di condanna, richiesta di giudizio immediato, memorie,etc).

* Nell'ambito dei procedimenti nei quali vi è costituzione di parte civile, al difensore dell'imputato spetterà un aumento nella misura del 30% dei compensi complessivamente dovuti per l'attività svolta; al difensore della Parte civile dovrà essere riconosciuta anche la fase introduttiva nel caso di costituzione in udienza predibattimentale.

* In caso di pluralità di assistiti ai difensori va riconosciuto un aumento percentuale del 30% fino ad un massimo di 10 assistiti e del 10% per gli ulteriori fino a 20 assistiti (ex art. 12 co. 2 e 3 D.M. 55/2014).

* Ai difensori va riconosciuto un aumento del 30% per tutti i procedimenti con misure cautelari personali; del 50% in caso di riesame (ex art. 12 D.M. 55/2014) o appello ex art 310 definito prima della liquidazione della fase dinnanzi al Tribunale. In caso di definizione successiva, andrà presentata un'istanza di liquidazione separata come da tabella B.11) di riferimento. In caso di misure cautelari reali, verrà riconosciuto un aumento del 30% in caso di proposizione di riesame.

* Gli importi finali dovranno essere ridotti di 1/3 (ex art.106bis del D.P.R. 115/2002).

TABELLE TRIBUNALE MONOCRATICO

B.1)

Processo definiti in unica udienza ex art 420 quater c.p.p., ex art 129 c.p.p. o in udienza predibattimentale senza attività del Difensore (anche in caso di regressione del giudizio);	
Fase studio	€ 236,50
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 945,50
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 315,14
Totale	€ 630,36
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

B.2)

Processo definiti in udienza predibattimentale con attività del difensore (ad esempio memorie, richiesta oblazione, eccezioni preliminari, etc)	
Fase studio	€ 236,50
Fase introduttiva	€ 283,50
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 1.229,00
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 409,63
Totale	€ 819,37
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

B.3)

Processi definiti entro tre udienze, compresa la predibattimentale, escluse udienze di mero rinvio. (da ricomprendersi, titolo esemplificativo, ipotesi di non doveri procedere per remissione querela, altre ipotesi di attività irrilevante del difensore, purché entro le 3 udienze)	
Fase studio	€ 236,50
Fase istruttoria	€ 567,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 1.512,50
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 504,10
Totale	€ 1.008,40
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

B.4)

Processo definito con rito abbreviato semplice (SOLO per reati ex art 550 c.p.p.); con applicazione pena ex art 444 c.p.p.; con Messa Alla Prova	
Fase studio	€ 354,80
Fase introduttiva	€ 425,25
Fase decisoria	€ 1.063,50
Totale	€ 1.843,55
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 614,45
Totale	€ 1.229,10
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

B.5)

Processo definito con rito abbreviato semplice (SOLO per reati ex art 550 c.p.p. con pena > di 6 anni); con applicazione pena ex art 444 c.p.p. (SOLO per reati ex art 550 c.p.p. con pena > di 6 anni); con Messa Alla Prova (SOLO per reati ex art 550 c.p.p. con pena > di 6 anni).

Fase studio	€ 473,00
Fase introduttiva	€ 567,00
Fase decisoria	€ 1.418,00
Totale	€ 2.438,00
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 812,60
Totale	€ 1.625,40

oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa

B.6)

Processo con rito abbreviato condizionato (SOLO per reati ex art 550 c.p.p. non rientranti nella TAB B.7)

Fase studio	€ 354,80
Fase introduttiva	€ 425,25
Fase istruttoria	€ 850,50
Fase decisoria	€ 1.063,50
Totale	€ 2.694,05
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 897,93
Totale	€ 1.796,12

oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa

B.7)

Processo con rito abbreviato condizionato (SOLO per reati ex art 550 c.p.p. con pena > di 6 anni)

Fase studio	€ 473,00
Fase introduttiva	€ 567,00
Fase istruttoria	€ 1.134,00
Fase decisoria	€ 1.418,00
Totale	€ 3.592,00
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 1.197,20
Totale	€ 2.394,80

oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa

B.8)

Processi dibattimentali, preceduti da udienza predibattimentale, per i reati ex art 550 c.p.p.

Fase studio	€ 354,80
Fase istruttoria	€ 850,50
Fase decisoria	€ 1.063,50
Totale	€ 2.268,80
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 756,20
Totale	€ 1.512,60

oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa

B.9)

Processi dibattimentali preceduti da udienza preliminare; preceduti da udienza predibattimentale per procedimenti ex art 550 c.p.p. per reati con pena edittale > a 6 anni.

Fase studio	€ 473,00
Fase istruttoria	€ 1.134,00
Fase decisoria	€ 1.418,50
Totale	€ 3.025,50
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 1.008,40
Totale	€ 2.017,10

oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa

B.10)

Processo a seguito di impugnazione di sentenza emessa dal Giudice di Pace

Fase studio	€ 354,80
Fase introduttiva	€ 425,25
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 1.843,55
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 614,50
Totale	€ 1.229,05

oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa

B.11)

Appello ex art. 310 c.p.p. definito successivamente alla liquidazione della fase innanzi al Tribunale

Fase studio	€ 236,50
Fase introduttiva	€ 286,50
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 1.229,00
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	- € 409,63
Totale	€ 819,37

oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa

B.12)

Incidenti di esecuzione

Fase studio	€ 236,50
Fase introduttiva (solo nel caso in cui venga richiesto dal Difensore)	€ 283,50
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 1.229,00
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 409,63
Totale	€ 819,37

oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa

TRIBUNALE COLLEGALE

TABELLA (C) - VALORI *

FASE	RIDUZIONE DEL 25%	VALORE MEDIO (DM 147/22)
	<ul style="list-style-type: none">* proc. definiti ex art.129 cpp.* processi sospesi ex art.420 quater co.1 cpp* processi definiti con abbreviato, semplice e abbreviato condizionato (con fase istruttoria)* Processi definiti con patteggiamento* Appello 310 c.p.p definito successivamente alla definizione del procedimento principale	* tutti i procedimenti per i reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale
STUDIO:	354,80	473,00
INTRODUTTIVA	567,00	756,00
ISTRUTTORIA	1063,50	1418,00
DECISIONALE	1063,50	1418,00

* Ai difensori sono riconosciute ulteriormente le spese forfetarie nella misura del 15% ex art.2 D.M. 55/14 e succ.mod., nonché le spese documentate sostenute (ex art.82 del D.P.R. 115/2002).

* Ai difensori va riconosciuto un aumento corrispondente ai valori della superiore tabella nei casi in cui sia svolta attività rientrante nella fase introduttiva e non ricompresa nella casistica già disciplinata (ad esempio, citazione del responsabile civile, opposizione a decreto penale di condanna, richiesta di giudizio immediato, memorie, etc).

* Nell'ambito dei procedimenti nei quali vi è costituzione di parte civile, al difensore dell'imputato spetterà un aumento nella misura del 30% dei compensi complessivamente dovuti per l'attività svolta; al difensore della Parte civile non sarà riconosciuta nuovamente anche la fase introduttiva nel caso di costituzione avvenuta in udienza preliminare.

* In caso di pluralità di assistiti ai difensori va riconosciuto un aumento percentuale del 30% fino ad un massimo di 10 assistiti e del 10% per gli ulteriori fino a 20 assistiti (ex art. 12 co. 2 e 3 D.M. 55/2014).

* Ai difensori va riconosciuto un aumento del 30% per tutti i procedimenti con misure cautelari personali; del 50% in caso di riesame (ex art. 12 D.M. 55/2014) o appello ex art 310 definito prima della liquidazione della fase dinnanzi al Tribunale. In caso di definizione successiva, andrà presentata un'istanza di liquidazione separata come da tabella C.) di riferimento. In caso di misure cautelari reali, verrà riconosciuto un aumento del 30% in caso di proposizione di riesame.

* Gli importi finali dovranno essere ridotti di 1/3 (ex art.106bis del D.P.R. 115/2002).




TABELLE TRIBUNALE COLLEGIALE

C.1)

Processo definiti in unica udienza ex art 420 quater c.p.p. o ex art 129 c.p.p.	
Fase studio	€ 354,80
Fase decisoria	€ 1.063,50
Totale	€ 1.418,30
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	- € 472,72
Totale	€ 945,58
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

C.2)

Processo definito con rito abbreviato semplice o richiesta applicazione pena ex art 444 c.p.p.	
Fase studio	€ 354,80
Fase introduttiva	€ 567,00
Fase decisoria	€ 1.063,50
Totale	€ 1.985,30
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 661,70
Totale	€ 1.323,60
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

C.3)

Processi dibattimentali con rito abbreviato condizionato	
Fase studio	€ 354,80
Fase introduttiva	€ 567,00
Fase istruttoria	€ 1.063,50
Fase decisoria	€ 1.063,50
Totale	€ 3.048,80
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	- € 1.016,16
Totale	€ 2.032,64
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

C.4)

Processi ordinari	
Fase studio	€ 473,00
Fase istruttoria	€ 1.418,00
Fase decisoria	€ 1.418,00
Totale	€ 3.309,00
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	-€ 1.102,90
Totale	€ 2.206,10
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

C.5)

Appello ex art. 310 c.p.p. definito successivamente alla liquidazione della fase innanzi al Tribunale Collegiale	
Fase studio	€ 354,80
Fase introduttiva	€ 567,00
Fase decisoria	€ 1.063,50
Totale	€ 1.985,30
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	- € 661,70
Totale	€ 1.323,60
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

22

GIUDICE DI PACE

TABELLA (D) - VALORI *

FASE	RIDUZIONE 25% (massima riduzione del DM 55/14 e DM 147/22) * procedimenti definiti con oblazione, con tentativo di conciliazione, remissione querela; * processi sospesi ex art.420 quater co.1 cpp * proc.definiti ex art.129 cpp	VALORE MEDIO (DM 147/22) * processi ordinari
STUDIO:	283,50	378,00
INTRODUTTIVA	354,75	473,00
ISTRUTTORIA	567,00	756,00
DECISIONALE	496,50	662,00

* Ai difensori sono riconosciute ulteriormente le spese forfetarie nella misura del 15% ex art.2 D.M. 55/14 e succ.mod., nonché le spese documentate sostenute (ex art.82 del D.P.R. 115/2002).

* Ai difensori va riconosciuto un aumento corrispondente ai valori della superiore tabella nei casi in cui sia svolta attività rientrante nella fase introduttiva e non ricompresa nella casistica già disciplinata (ad esempio, ricorsi immediati al GdP, citazione del responsabile civile, opposizione a decreto penale di condanna, memorie, etc).

* Nell'ambito dei procedimenti nei quali vi è costituzione di parte civile, al difensore dell'imputato spetterà un aumento nella misura del 30% dei compensi complessivamente dovuti per l'attività svolta; al difensore della Parte civile dovrà essere riconosciuta anche la fase introduttiva.

* In caso di pluralità di assistiti ai difensori va riconosciuto un aumento percentuale del 30% fino ad un massimo di 10 assistiti e del 10% per gli ulteriori fino a 20 assistiti (ex art. 12 co. 2 e 3 D.M. 55/2014).

* Gli importi finali dovranno essere ridotti di 1/3 (ex art.106bis del D.P.R. 115/2002).

TABELLE GIUDICE DI PACE

D.1)

Procedimenti definiti con oblazione, con tentativo di conciliazione, remissione querela; processi sospesi ex art.420 quater co.1 cpp; procedimenti definiti ex art.129 cpp	
Fase studio	€ 283,50
Fase istruttoria	€ 567,00
Fase decisoria	€ 496,50
Totale	€ 1.347,00
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	- € 448,95
Totale	€ 898,05
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

D.2)

Processo ordinari	
Fase studio	€ 378,00
Fase istruttoria	€ 756,00
Fase decisoria	€ 662,00
Totale	€ 1.796,00
riduzione di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002	- € 598,60
Totale	€ 1.197,40
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa	

DIFESE D'UFFICIO

TABELLA (E) - VALORI

<u>IPOTESI DI RECUPERO</u> <u>(Cognizione ed esecuzione)</u>	<u>IMPORTI RICONOSCIUTI</u> <u>(Cognizione ed esecuzione)</u>
Procedura interrotta a seguito di tentativo infruttuoso di notifica (ai sensi dell'art 143 c.p.c.) dell'atto introduttivo/ decreto ingiuntivo finalizzato al recupero del credito	€ 300,00
Procedura interrotta a seguito di tentativo infruttuoso di notifica (anche ai sensi dell'art 143 cpc) dell'atto di precetto	€ 400,00
Procedura conclusa con pignoramento mobiliare infruttuoso (anche nel caso di tentato accesso per n°2 tentativi)	€ 500,00

[A large diagonal line is drawn across the page, starting from the bottom left and extending towards the top right.]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

MODULISTICA


La liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato secondo le indicazioni ed i parametri di cui al presente Protocollo può essere richiesta mediante utilizzo dei seguenti moduli, contenenti sia l'istanza di liquidazione che il relativo provvedimento di liquidazione da sottoporre al Giudice.

- A) Modulo liquidazione compensi fase G.I.P. - G.U.P.
- B) Modulo di liquidazione compensi Tribunale monocratico
- C) Modulo liquidazione compensi Tribunale collegiale
- D) Modulo liquidazione compensi Giudice di Pace
- E) Modulo per l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.


Siracusa li, 30.05.2025

Il Presidente del Tribunale di Siracusa


anche n.g. di Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa




Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Siracusa



Il Presidente della Sezione GIP/GUP del Tribunale di Siracusa



Il Presidente della Camera Penale di Siracusa



Il Presidente dell'Associazione Difensori d'Ufficio di Siracusa

